

La modernizzazione consuetudinaria L'utilizzo delle risorse forestali in una valle trentina nell'Ottocento

Giacomo Bonan

I.

Nelle pagine che seguono cercherò di analizzare alcuni aspetti riguardanti la gestione delle foreste di pertinenza comunitaria in valle di Fiemme e le istituzioni a essa preposte nella fase di profondo mutamento sociale e legislativo che seguì alla soppressione del Principato vescovile di Trento. Le vicende prese in considerazione danno conto di un aspetto peculiare che caratterizzò quest'area della catena alpina rispetto ad altre che, nei secoli precedenti, avevano sperimentato modelli simili di organizzazione comunitaria e di gestione dei terreni collettivi: nel caso di Fiemme, il processo di modernizzazione politico-amministrativa avviato durante la dominazione napoleonica non provocò, come in altri casi, la soppressione dell'ordinamento comunitario, quanto piuttosto una sua riconfigurazione.

Ho scelto di non trarre alcuna conclusione al termine di questo saggio, poiché gli elementi presi in considerazione danno conto di una ricerca ancora in

corso¹. L'obiettivo di questa ricerca, come anche il titolo del presente lavoro lascia intendere, è capire perché un organismo come la Comunità Generale di Fiemme, spesso tacciato di essere un residuo feudale dalla pubblicistica ottocentesca, si rivelò, al contrario, uno dei principali strumenti di modernizzazione dell'area.

II.

Dal punto di vista geografico la valle di Fiemme rappresenta il segmento intermedio del torrente Avisio che scorre nel Trentino orientale prima di confluire nell'Adige nei pressi del comune di Lavis. La valle è racchiusa tra due catene montuose: sulla sinistra orografica dell'Avisio, la catena porfirica del Lagorai separa la valle di Fiemme da quella del Vanoi; sul lato opposto del bacino torrentizio, il gruppo dolomitico del Latemar segna i confini con la valle d'Egna, in Alto Adige. Non vi sono confini geografici ma antropici a separare la valle di Fiemme da quella di Fassa (sezione alta del torrente Avisio) e da quella di Cembra (sezione bassa del torrente Avisio). L'orientamento della valle sull'asse Ovest-Sud/Ovest – Est-Nord/Est, consente una notevole insolazione che non può tuttavia bilanciare i limiti climatici imposti da un'altitudine media superiore ai 1.000 m.

Le caratteristiche ambientali sin qui delineate ponevano dei chiari vincoli alla produzione agricola. La distribuzione altimetrica dei terreni precludeva all'agricoltura buona parte del territorio ed erano quasi completamente assenti le colture arboree del gelso e della vite, elementi centrali del sistema economico trentino, che consentivano alle vallate più basse un parziale riequilibrio della bilancia commerciale².

¹ Per un ulteriore approfondimento, mi permetto di rimandare a G. Bonan, *The communities and the comuni: The implementation of administrative reforms in the Fiemme Valley (Trentino, Italy) during the first half of the 19th century*, «International Journal of the Commons», 10/II (2016), pp. 589-616.

² Cfr. G. Coppola, *Tra mutamenti e conservazione: l'agricoltura roveretana nella prima metà dell'Ottocento*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 66 (1987), pp. 187-234; G. Gregorini, *L'agricoltura trentina tra mercato, pressione demografica e regole agronomiche*, in M. Garbari, A. Leonardi (a cura di), *Storia del Trentino. L'età*

Non sono disponibili dati attendibili sulla ripartizione delle colture nella valle in antico regime; tuttavia, un quadro abbastanza chiaro emerge dalle cifre riportate nel Bollettino del 1892 del Consiglio provinciale d'agricoltura per il Tirolo³. A fronte di una superficie complessiva di 52.829,6 h che, depurata dell'incolto sterile, era di 49.407,6 h di superficie agro-silvo-pastorale, l'area occupata complessivamente dagli arativi (ma, nella maggior parte dei casi si trattava di "coltivo a vanga"), dagli orti e dai pochissimi vigneti era di 1.523,6 h (circa il 3% della superficie complessiva). È un dato che dice già molto sulla situazione della valle e della sua popolazione, anche se sommato ai 3.916,7 h di terreno prativo. Sono numeri che delineano un'agricoltura incapace di soddisfare le esigenze di consumo della popolazione e caratterizzata da un possesso fondiario esiguo. La spiccata parcellizzazione della proprietà definiva anche gli orientamenti produttivi dell'agricoltura. I terreni migliori del fondo-valle erano destinati alla produzione dei cereali. Tra questi la coltura maidica, diffusasi in Trentino nella prima metà del Seicento, era predominante in valle, così come nel resto della provincia. Erano diffusi anche l'orzo, il frumento e l'avena. Le prime fonti che attestano la coltivazione della patata in Trentino sono della fine del '700, ma già nei primi decenni del secolo successivo (soprattutto dopo la carestia del 1816-1817) tale ortaggio era divenuto centrale nella dieta della zona⁴. Nel complesso, la produzione agricola, e quella cerealicola in particolare, era ampiamente deficitaria rispetto alle esigenze della popolazione⁵.

Pur nel contesto di un'economia integrata, in cui un ruolo rilevante era giocato dall'emigrazione stagionale, i principali cespiti di entrata per far fronte alle esigenze della popolazione erano rappresentati dall'attività pastorale e, in misura preponderante, dallo sfruttamento del patrimonio forestale. Per la

contemporanea 1803-1918, Bologna 2000, pp. 531-596; S. Zaninelli, *Una agricoltura di montagna nell'Ottocento: il Trentino*, Trento 1978.

³ *Statistica Agricola-Forestale*, «Bollettino della sezione di Trento del Consiglio Provinciale d'Agricoltura per il Tirolo», 8/I (1892), p. 334.

⁴ Sulla produzione agricola della valle nella prima metà dell'Ottocento, cfr. Biblioteca Comunale di Trento, manoscritto n. 2870/VIII; A. Perini, *Statistica del Trentino*, II, Trento 1852, p. 129.

⁵ S. Zaninelli, *Una agricoltura di montagna* cit., p. 243, n. 6.

popolazione della valle, il bosco era indispensabile sia in ragione del suo valore d'uso, sia in relazione al sempre più elevato valore di scambio. Quanto al primo aspetto, un fondamentale diritto riconosciuto a tutte le famiglie originarie di Fiemme era la possibilità di procurarsi la legna da fuoco, da fabbrica e da opera nei boschi collettivi. A ciò vanno aggiunte una serie di pratiche consuetudinarie dalla difficile quantificazione in termini monetari: la raccolta di alcuni prodotti di notevole interesse come il tannino, la potassa e la resina; la caccia; l'utilizzo dei suoli boschivi meno fitti per il pascolo; infine, alcune pratiche di agro-selvicoltura come la coltura alterna nei cedui⁶.

A quest'importanza polivalente dei boschi per i consumi interni, si aggiungeva l'enorme valore commerciale del legname ricavabile dai vasti boschi d'alto fusto presenti in valle⁷. La specie più diffusa era l'abete rosso, ma abbondavano anche l'abete bianco e il larice. Queste essenze erano molto richieste per la cantieristica e in diverse produzioni industriali⁸.

Oltre ai redditi monetari derivanti dalla locazione di appezzamenti forestali e dalla concessione delle licenze di taglio, il commercio del legname creava un indotto in grado di assicurare a molti nuclei familiari un indispensabile reddito integrativo. In primo luogo, i contratti di taglio che venivano negoziati con i mercanti prevedevano una clausola volta a garantire l'utilizzo di manodopera locale per i lavori di abbattimento delle piante e di esbosco. A ciò andavano aggiunti i lavori di realizzazione e manutenzione delle strutture volte a favorire il trasporto del legname, anch'esse a carico dei mercanti. Almeno fino

⁶ P. Piussi, *Sulla storia delle utilizzazioni e del trattamento di alcune fustaie di conifere del Trentino*, «L'Italia Forestale e Montana», 21 (1966), p. 255; B. Vecchio, P. Piussi, M. Armiero, *L'uso del bosco e degli incolti*, in *Storia dell'agricoltura italiana III. L'età contemporanea/1. Dalle «Rivoluzioni agronomiche» alle trasformazioni del Novecento*, Firenze 2002, p. 167.

⁷ G. Coppola, *Il consolidamento di un equilibrio agricolo*, in M. Bellabarba, G. Olmi (a cura di), *Storia del Trentino. L'età moderna*, IV, Bologna 2000, p. 246.

⁸ S. Corradini, *Le foreste, il commercio e l'industria del legname in Val di Fiemme*, Bolzano 1930, p. 11.

agli ultimi decenni del XIX secolo, la maggior parte del legname usciva dalla valle per fluitazione sul torrente Avisio⁹.

III.

In antico regime, l'utilizzazione del patrimonio collettivo da parte della popolazione locale e i diritti vantati dalle famiglie originarie su quei terreni erano alla base del sistema culturale e istituzionale su cui si fondavano le relazioni all'interno delle comunità di villaggio. Nelle aree di montagna, e nella regione alpina in particolare, questo rapporto identitario tra comunità e risorse e, di conseguenza, tra risorse e istituti comunitari, assunse connotati particolarmente marcati. Era un fattore che – soprattutto se associato alla minore pressione esercitata dalla feudalità e dalla proprietà cittadina rispetto ad altri territori – aveva consentito il consolidamento di istituzioni con un forte grado di autonomia che nelle Alpi orientali prendevano il nome di *regole* (o *vicinie*)¹⁰. Per quanto riguarda il Trentino, com'è stato osservato, «l'esempio di comunità regoliera di gran lunga più significativo quanto ad ampiezza territoriale, sfera di attribuzioni e tradizioni storiche fu quello della Magnifica Comunità di Fiemme»¹¹.

La Magnifica Comunità di Fiemme era organizzata gerarchicamente su più livelli. Alla base delle istituzioni comunitarie vi erano gli aggregati domestici (i fuochi); infatti, la compartecipazione allo sfruttamento delle risorse

⁹ Cfr. M. Agnoletti, *Segherie e foreste nel Trentino. Dal medioevo ai giorni nostri*, San Michele all'Adige 1998, pp. 100-112; Id., E. Tognotti, A. Zanzi Sulli, *Appunti per una storia del trasporto di legname in Val di Fiemme*, «Quaderni storici», 62 (1986), pp. 491-504.

¹⁰ Cfr. F. Cazzola, *Poteri locali e gruppi dirigenti nell'Italia rurale tra '800 e '900*, D. Bolognesi, M. Salvati (in a cura di), *Nuove tendenze nella storia contemporanea. Incontro internazionale in ricordo di Pier Paolo D'Atto*. Ravenna, 23 ottobre 1998, Ravenna 2000, pp. 63-65. Per il Trentino, cfr. M. Casari, *Emergence of Endogenous Legal Institutions: Property Rights and Community Governance in the Italian Alps*, «The Journal of Economic History», n. 67/I (2007), pp. 191-226.

¹¹ M. Nequirito, *La montagna condivisa. L'utilizzo collettivo dei boschi e dei pascoli in Trentino dalle riforme settecentesche al primo Novecento*, Milano 2010, p. 3.

collettive e i doveri che la vita comunitaria imponeva non erano esercitati individualmente dai membri della comunità (i *vicini*), ma erano ripartiti su base familiare¹².

Ogni capofamiglia aveva diritto di voto nelle assemblee di villaggio in cui erano nominate le cariche preposte all'autogoverno locale e in cui era disciplinata la gestione dei beni appartenenti a ogni singola *regola*. Le *regole* erano aggregate in quattro quartieri che si spartivano a rotazione (*rotolo*) varie porzioni del patrimonio comunitario. Ogni quartiere nominava dei rappresentanti che a loro volta eleggevano la carica più alta della Comunità, lo Scario, cui erano demandate numerose competenze di carattere esecutivo e giudiziario¹³.

IV.

La fine del Principato vescovile di Trento non provocò immediati mutamenti dell'articolazione amministrativa del territorio. I pochi interventi normativi attuati durante la prima dominazione austriaca riproposero la medesima configurazione istituzionale nei suoi tratti essenziali. Di ben altra natura furono, invece, i provvedimenti realizzati dopo l'annessione del Trentino al Regno di Baviera in seguito alla pace di Presburgo. Con un decreto emanato il 23 gennaio 1807 furono abolite le «Regolanie maggiori e minori» e, al loro posto, vennero istituiti i comuni intesi come enti amministrativi di modello francese. Il 2 ottobre il titolo di Scario fu abolito «per essere incompatibile con la presente organizzazione»; al suo posto fu nominato un cassiere cui era vietato, pena un'ammenda, di fregiarsi del precedente titolo¹⁴.

Al termine dell'insorgenza tirolese del 1809, la valle fu annessa al Regno d'Italia che, con il dispaccio 23 agosto 1811, istituì la «Commissione

¹² N. Delugan, C. Visani, *Corpi e territorio. Le trasformazioni della Val di Fiemme nel XVI secolo*, in C. Mozzarelli (a cura di), *L'ordine di una società alpina. Tre studi e un documento sull'antico regime nel principato vescovile di Trento*, Milano 1988, pp. 54-55.

¹³ M. Pantozzi, *Pieve e comunità di Fiemme: ricerca storico-giuridica*, Calliano 1990.

¹⁴ Tutte le norme sono conservate in: AMCF, *Amministrazione interna*, 13.1, sc. 155.

provvisoria per la gestione dei beni della comunità» che rimase in carica fino al 1818, anno in cui il reinsediato governo austriaco dispose che l'amministrazione comunitaria fosse demandata ai capi comune e a un presidente da loro eletto¹⁵.

In quegli anni si creò un'anomala situazione destinata a durare nei decenni successivi. Da un lato, gli 11 comuni presenti nel territorio su cui precedentemente si estendeva la Magnifica Comunità di Fiemme divennero gli unici titolari delle competenze politico-amministrative a livello locale; soprattutto per quanto riguarda la prima metà del secolo – fino alla legge comunale del 1862 – tali competenze furono esercitate sotto lo stretto vincolo degli uffici di nomina governativa, in primo luogo il Giudizio Distrettuale, che per la valle di Fiemme aveva sede a Cavalese¹⁶. Dall'altro, la Comunità Generale di Fiemme (non fu più usato il titolo "Magnifica") rimase in possesso di un enorme patrimonio fondiario il cui utilizzo era centrale nell'economia della valle e per la sopravvivenza di quegli stessi enti che avevano soppiantato la Comunità nella titolarità del governo territoriale, ma senza il cui patrimonio non avrebbero potuto affrontare le gravose competenze tipiche del comune moderno.

Infatti, mentre nella gran parte del Trentino l'estremo grado di polverizzazione amministrativa e la completa assenza di qualsiasi meccanismo redistributivo tra finanza statale e locale si rivelarono funzionali a una politica marcatamente conservatrice in cui le limitate risorse a disposizione dei comuni coprivano – spesso a fatica – le sole spese correnti¹⁷,

¹⁵ M. Bonazza, R. Taiani (a cura di), *Magnifica Comunità di Fiemme. Inventario dell'archivio (1234-1945)*, Trento, 1999, pp. XVII-XXIII.

¹⁶ Sull'evoluzione dell'organizzazione territoriale trentina nel corso dell'Ottocento, cfr. M. Garbari, *Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera*, in Id., A. Leonardi (a cura di), *Storia del Trentino. V. L'età contemporanea 1803-1918*, Bologna 2000, pp. 13-164.

¹⁷ Cfr. P. Caffaro, *Dall'economia regolata all'economia autogestita. La comunità di Mori dalla fine del Settecento ai primi Novecento*, Mori 1999, p. 213; M. Garbari, *Strutture amministrative comunali nella provincia del Tirolo durante il XIX secolo*, in P. Schiera (a cura di), *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, Bologna 1981, pp. 337-338.

in valle di Fiemme, la presenza di un grande ente a carattere patrimoniale consentì ai comuni non solo di poter coprire facilmente i costi gestionali, ma anche di intraprendere una serie di iniziative funzionali all'ammodernamento della zona¹⁸.

Parallelamente, questa situazione produsse una serie di contrasti per la gestione del patrimonio comunitario che nascevano dalla sua difficile definizione giuridica all'interno del mutato contesto istituzionale. Per prima cosa, il passaggio dalla comunità rurale, caratterizzata da una grande autonomia e dalla centralità dell'organo assembleare nelle decisioni comunitarie, a una gestione ristretta agli undici capi comune, il cui ruolo era posto sotto il diretto controllo delle autorità statali e la cui nomina era solitamente frutto di una scarsa partecipazione della popolazione rurale ai processi decisionali, creò profondi contrasti interni alla Comunità, sia tra i diversi villaggi sia tra le distinte componenti sociali. In secondo luogo, l'apparente corrispondenza tra Comunità e comuni che la componevano, pur valida se osservata nel vertice organizzativo (l'assemblea dei capi comune), perdeva la sua fondatezza se a essere confrontati erano gli amministratori anziché gli amministratori. Infatti, mentre l'appartenenza alla comunità, il titolo di *vicino*, era normato su base ereditaria, per l'inclusione nel comune era sufficiente possedere fondi o attività economiche all'interno dei confini comunali indipendentemente dal luogo di nascita e anche di effettiva residenza; questa distinzione tra due categorie di cittadini avviò una serie di contenziosi tra i non *vicini* e le amministrazioni comunali controllate dagli abitanti originari.

A complicare ulteriormente la situazione vi era il nuovo ruolo che l'amministrazione forestale stava assumendo nel controllo e nella tutela delle aree boschive. Com'è noto, nella pubblicistica scientifica del secondo Settecento, ma più in generale nell'opinione pubblica colta dell'Europa Occidentale, si era diffusa una forte preoccupazione in merito all'eccessivo disboscamento¹⁹. La penuria di legname – principale fonte energetica e

¹⁸ V. Riccabona, *Le risorse industriali della Valle di Fiemme. Note statistiche*, Trento 1893, p. 32.

¹⁹ Cfr. B. Vecchio, *Il bosco negli scrittori italiani del Settecento e dell'età napoleonica*, Torino 1974. Una preoccupazione sovrastimata rispetto all'entità del

indispensabile materia prima nei più rilevanti settori economici – e la sempre maggiore consapevolezza della relazione tra degrado forestale e assetto idrogeologico erano i principali assilli della nascente scienza forestale. Su tale atteggiamento si fondò l'azione delle amministrazioni napoleoniche e, dopo la Restaurazione, delle magistrature austriache.

Com'è stato evidenziato in vari studi, l'imposizione di crescenti vincoli nell'utilizzo delle risorse forestali da parte delle autorità centrali produsse molteplici conflitti a livello locale, specie nelle aree in cui era stata maggiore l'autonomia locale nella gestione dei boschi²⁰.

V.

In valle di Fiemme, lo sviluppo di una moderna legislazione forestale non sancì la soppressione degli usi consuetudinari, quanto piuttosto la progressiva regolamentazione di tali pratiche secondo le nozioni selvicolturali e, in alcuni casi, la sostituzione di alcuni diritti con il godimento di somme di denaro compensatorie. Già la normativa forestale del 1822, la prima emanata in Trentino dal ritorno degli Austriaci, si occupava ampiamente dei diritti che gli abitanti dei comuni potevano vantare sui boschi (§ III) e istituiva le sessioni forestali (§ IV)²¹. Queste ultime erano degli incontri convocati su base comunale che prevedevano la presenza di tutti i capifamiglia del villaggio accanto agli inviati degli uffici forestali e ai capi comune. In questa sede, gli agenti forestali dovevano rendere gli abitanti edotti sulle nuove norme e, allo

problema; cfr. A. Corvol, *Une illusion française: la penurie des ressources ligneuses, 1814-1914*, M. Agnoletti, S. Anderson (eds.), *Forest History: International Studies on Socioeconomic and Forest Ecosystem Change*, Wallingford-New York 2000; J. Radkau, *Fine delle risorse rinnovabili? Economia del legno e foreste tra Sette e Ottocento*, in A. Caracciolo, G. Bonacchi (a cura di), *Il declino degli elementi. Ambiente naturale e rigenerazione delle risorse nell'Europa Moderna*, Bologna 1990.

²⁰ Cfr. E. P. Thompson, *Whigs e cacciatori. Potenti e ribelli nell'Inghilterra del XVIII secolo*, Firenze 1989; P. Sahlins, *Forest Rites: The War of the Demoiselles in Nineteenth-Century France*, Cambridge 1994; T. Whited, *Forests and Peasant Politics in Modern France*, New Haven 2000.

²¹ *Raccolta delle leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg*, vol. IX, pp. 658-732.

stesso tempo, valutare le richieste locali per preparare i piani di utilizzo dei boschi.

Un primo elemento di contrasto tra la popolazione e le magistrature forestali riguardò la pratica delle rate corte, cioè la possibilità per alcuni *vicini* – erano esclusi i benestanti e chi viveva di elemosine – di tagliare tronchi a scopo commerciale nei boschi comunitari per ricavarne un reddito aggiuntivo. Già nel periodo vescovile, erano noti gli abusi legati a tale esercizio, tanto che era stato deciso di assegnare a ogni avente diritto una bolletta in cui era indicato il numero di assi che poteva condurre al luogo di contamento e di vendita. Nel 1805, fu proibito il commercio delle rate per i passi di Valles e San Pellegrino poiché lungo quelle vie era più difficile contenere il contrabbando²².

Al termine della convulsa esperienza napoleonica, un nuovo intervento regolatore fu presentato a firma del commissario per l'amministrazione transitoria del Tirolo e Vorarlberg, Anton von Roschmann²³. Quest'ultimo riconosceva la legittimità e l'utilità della pratica, poiché volta ad alleviare le sofferenze della popolazione meno abbiente. Tuttavia, segnalava che da alcuni anni si era diffuso un illecito traffico di bollette a beneficio di alcuni cittadini benestanti. Il rimedio indicato prevedeva il dimezzamento della quantità di legname annualmente assegnato per le rate corte, il passaggio della gestione delle assegnazioni dagli organi comunitari all'ufficio forestale e l'incremento delle misure di controllo. Nella conclusione della missiva, Roschmann alludeva in maniera esplicita a quali fossero i principali indiziati del traffico di bollette: i rappresentanti comunali.

Negli anni successivi, anche a seguito della grave carestia che colpì la valle nel 1817, furono inviati vari appelli al Giudizio Distrettuale perché ristabilisse il numero di carri d'assi annualmente commerciabili prima del dimezzamento avvenuto nel 1815²⁴. Tuttavia, le contravvenzioni e gli abusi continuarono²⁵

²² Archivio della Magnifica Comunità di Fiemme (d'ora in avanti: AMCF), *Esibiti*, 1823-1824, sc. 88, 12.

²³ AMCF, IV: *boschi (1560-1994)*, sc. 191, 29.32; disposizione del 22 aprile 1815 ratificata con decreto 28 aprile 1815 n. 6363.

²⁴ AMCF, *Esibiti*, 1818, sc. 82, 391. AMCF, *Esibiti*, 1823-1824, sc. 88, 12.

²⁵ AMCF, *Esibiti*, 1819, sc. 83, 13. AMCF, *Esibiti*, 1824-1825, sc. 89, 80.

e, di fronte all'impossibilità di porre rimedio alla situazione, i rappresentanti della Comunità decisero di concordare con il governo la soppressione delle rate corte e la loro sostituzione con un emolumento in denaro da destinare ai fondi per i poveri dei rispettivi comuni²⁶.

Pochi anni dopo, anche il diritto di far legnami da fabbrica nei boschi comunitari fu soppresso e sostituito con l'istituzione dei magazzini comunali, presso i quali gli abitanti potevano ottenere determinate quote di legname per uso familiare dietro la corresponsione di una somma in denaro²⁷. La progressiva cancellazione delle antiche pratiche consuetudinarie proseguì all'inizio degli anni '60 con il divieto di concedere agli abitanti legna per calcare e carbonaie. Tale delibera andava a sancire una limitazione già progressivamente imposta negli anni precedenti e che aveva suscitato un crescente malcontento. Particolarmente interessante è lo scambio di accuse avvenuto a cavallo tra la fine degli anni '40 e l'inizio dei '60 tra amministratori della Comunità e numerosi capifamiglia. Questi ultimi, attraverso vari appelli inviati alle magistrature politiche, criticarono aspramente la gestione del patrimonio comunitario, in particolar modo le grandi somme destinate alle opere infrastrutturali da loro ritenute funzionali solo agli interessi della possidenza e dei mercanti di legname, mentre oltre un terzo degli abitanti era costretto all'emigrazione temporanea. I postulanti lamentavano la soppressione degli antichi diritti sui boschi, a cominciare dalle rate corte, e chiedevano la divisione dei terreni appartenenti alla Comunità. Il presidente della Comunità rispose esaltando la gestione collegiale attuata dai capi comune e ricordò che proprio la costruzione delle nuove arterie stradali (in particolare quella carreggiabile verso Ora, completata nel 1861) aveva consentito un rapido incremento del commercio del legname con conseguente beneficio per tutta la valle²⁸.

²⁶ AMCF, II: *amministrazione interna (1756-1975)*, sc. 155, 13.3. Consesso del 15 luglio 1837 ratificato con Decreto 16 giugno 1838 n° 13091.

²⁷ Decreto 19 maggio 1845 e 20 dicembre 1845; cfr. G. Rizzoli, *La Comunità generale di Fiemme e i suoi Vicini. Studio Storico Giuridico*, Feltre 1904, p. 24; M. Nequirito, *La montagna condivisa* cit., p. 161.

²⁸ Archivio di Stato di Trento (d'ora in avanti: AST), *Giudizio Distrettuale di Cavalese*, Valle di Fiemme. Amministrazione Patrimoniale. Fascicolo

Vicende simili a quelle sinora descritte sono state individuate anche da Marina Caffiero nel suo studio sui pascoli comunitari dello Stato pontificio²⁹. Caffiero illustra come la difesa della proprietà collettiva da parte degli amministratori comunali fosse dettata, *in primis*, da ragioni economiche. Il reddito derivante da questi terreni era essenziale per integrare i bilanci comunali senza gravare sulla popolazione e in particolare sui principali censiti che, molto spesso, erano gli amministratori stessi. Ciò non significava, ovviamente, che tutti gli amministratori fossero degli speculatori e tutti i firmatari delle petizioni avessero una visione disinteressata del patrimonio comunitario. Coloro che chiedevano la divisione e si richiamavano all'antica gestione consuetudinaria erano spesso spinti da interessi personali: uno dei principali organizzatori delle petizioni fu un fabbro di Predazzo ripetutamente accusato di danneggiamenti del patrimonio boschivo. Allo stesso tempo, gli amministratori assegnavano grandi somme a sostegno di interventi perequativi: oltre al finanziamento del fondo per i poveri, i ricavi derivanti dalla vendita dei legnami furono utilizzati per sostenere l'ospedale di Tesero³⁰, le scuole industriali di Cavalese e Predazzo e per istituire alcune borse di studio destinate a formare futuri maestri elementari³¹. La complessità degli interessi in gioco per l'appropriazione delle risorse collettive rendeva gli stessi schieramenti difficilmente riconducibili a semplici contrapposizioni sociali. Tali alleanze potevano mutare nel corso degli anni e produrre differenti fronti al variare del tipo di risorsa contesa e delle diverse aspirazioni legate al suo utilizzo. Una situazione su cui influirono in maniera crescente i

Separato, b. 334. La nuova strada rese più facile, e conveniente, trasportare direttamente legname tagliato in assi a scapito dei tronchi interi, il cui valore commerciale era notevolmente minore. M. Agnoletti, *Segherie e foreste* cit., pp. 107-109.

²⁹ M. Caffiero, *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII-XIX)*, Roma 1982.

³⁰ AMCF, *Categoria XX: diverse (1821-1989)*, sc. 265, 56.1.

³¹ Per i costi di gestione delle scuole di Cavalese e Predazzo: AMCF, *Categoria VI: istruzione (1850-1954)*, sc. 200, 32.6. Il bando delle borse di studio - e le domande pervenute con i rispettivi allegati - è in AMCF, *Categoria VI: istruzione (1850-1954)*, sc. 200, 32.2.

mutamenti economico-produttivi e la complessiva ridefinizione dei rapporti tra centro e periferia.

VI.

Il 24 ottobre 1872, una sentenza del tribunale di Vienna interveniva sulla lite avviata sedici anni prima dalla frazione di San Lugano contro la Comunità di Fiemme per ottenere il diritto di vicinato per i propri abitanti. La sentenza non esprimeva un giudicato di merito, ma risolveva un conflitto di competenze tra la magistratura amministrativa e quella civile. Il tribunale riconosceva la via giudiziaria come legittima su tali liti e sanciva, in questo modo, il carattere privatistico dell'istituto comunitario. Nel motivare tale scelta, il tribunale ricordava che il titolo di vicinato era «condizionato e dipendente non dall'entrata nel nesso politico di un certo comune, ma soltanto dalla discendenza in linea diretta maschile da uno dei Vicini immatricolati nel registro del Vicinato (dunque diritto di eredità) o da un atto di conferimento da parte dell'adunanza generale della Comunità»³².

Nei 65 anni che intercorrono tra la soppressione delle prerogative politico-giurisdizionali della Comunità e la sentenza emessa dal tribunale di Vienna, l'ambiguità normativa produsse una serie di contrasti che non si limitarono alla semplice definizione delle caratteristiche giuridiche dell'ente, ma riguardarono lo *status* dei terreni collettivi. La distinzione era tra una concezione dei beni comunitari la cui titolarità spettava all'*universitas civium* – e quindi agli abitanti originari individualmente – e un'altra per cui tali terreni appartenevano alla Comunità come persona giuridica³³.

³² In realtà, l'equivoco sulla natura giuridica della Comunità non fu risolto in maniera definitiva da questa sentenza e pochi anni dopo, nel 1907, un nuovo verdetto ne affermava il carattere pubblicistico. La sentenza del 24/10/1872, quella del 25/04/1907 e lo statuto provvisorio che ne seguì l'11/09/1908 sono stati pubblicati in T. Minghetti, *Il diritto di Roma esteso alla Città e alla Provincia di Trento (enti patrimoniali pubblici e semipubblici)*, Trento-Bolzano 1941, pp. 9-40 (la citazione è a p. 16).

³³ Controversia tipica della giurisprudenza italiana dell'Ottocento, cfr. M. Caffiero, *Solidarietà e conflitti. Il sistema agrario consuetudinario tra comunità rurale e*

Quest'ultima convinzione era, in primo luogo, quella degli amministratori comunali, i quali provenivano dal notabilato locale e ne rappresentavano gli interessi. Già in antico regime, le principali cariche istituzionali della valle erano divenute appannaggio di ristrette élites capaci di utilizzare le risorse collettive per consolidare interessi particolari. Il graduale processo di centralizzazione e uniformazione amministrativa aveva aumentato il potere di questi notabili, specie di coloro che, pur essendo membri della Comunità, erano in grado di interagire con le strutture politiche ed economiche sovralocali e quindi di proporsi come mediatori tra centro e periferia³⁴. Allo stesso tempo, la complessiva ridefinizione delle modalità di gestione delle risorse, causata dalle trasformazioni amministrative e dai mutamenti economico-produttivi, aveva acuito le tensioni per il controllo del potere politico, sia tra diverse fazioni di queste élites, sia tra coloro che si sentivano esclusi (del tutto o in parte) dallo sfruttamento dei beni collettivi.

Tra i maggiorenti che svolgevano un ruolo attivo sia in ambito amministrativo, sia nella filiera del legno, il caso più noto è quello dei Riccabona, originari di Cavalese, che già in periodo vescovile erano diventati una delle principali casate della valle. Nella fase di superamento dell'antico regime, alcuni membri della famiglia consolidarono le proprie posizioni a livello regionale. È il caso di Francesco Felice, che scalerà la burocrazia statale attraverso 3 diverse dominazioni (bavarese, italiana, austriaca) e, successivamente, di Benedetto, che sarà vescovo di Trento tra il 1861 e il 1879³⁵; mentre il ramo rimasto a Cavalese, guidato da Giuseppe Luigi, in società con un'altra importante famiglia della valle (i Rizzoli), ottenne il

potere centrale (Lazio, XVIII-XIX secolo), «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», 100/I (1988), p. 391.

³⁴ La figura del mediatore è stata studiata dall'antropologia transazionalista; cfr. A. Blok, *La mafia di un villaggio siciliano, 1860-1960*, Torino 1986.

³⁵ M. Nequirito, *Il tramonto del principato vescovile di Trento. Vicende politiche e conflitti istituzionali*, Trento, 1996, p. 340; M. Bellabarba, *I giudici trentino-tirolesi della Restaurazione: prime ricerche* in Id., E. Forster, H. Heiss, A. Leonardi, B. Mazohl (eds.), *Eliten in Tirol zwischen Ancien Régime und Vormärz. Le élites in Tirolo tra Antico Regime e Vormärz*, Innsbruck-Vienna-Bolzano 2010, pp. 359-360.

monopolio della vendita del legname commerciale fluitato lungo l'Avisio a partire dal 1804³⁶. Il ruolo di Giuseppe Luigi in valle non si limitava alla sua attività di commerciante di legname; egli fu membro e capo del comune di Cavalese in varie occasioni e deputato provinciale nel IV distretto trentino³⁷. La sua funzione di mediatore tra interessi locali e statali emerge in varie delibere comunitarie in cui Giuseppe Riccabona è incaricato di estendere ricorsi al governo per difendere le prerogative comunitarie sulle foreste e sui pascoli³⁸.

Se la figura di Giuseppe Riccabona permette di comprendere le potenzialità che si offrivano a quei soggetti le cui attività e reti relazionali superavano i ristretti confini della valle, le vicende del suo erede nella conduzione degli affari familiari, il figlio Carlo Antonio, mostra la precarietà insita nel ruolo di mediatore³⁹.

L'eccessivo peso che la ditta stava acquisendo all'interno della valle spinse gli apparati di governo ad attuare interventi limitativi. Nel 1838, la nomina di Carlo Riccabona a capo della Comunità Generale di Fiemme, pur votata all'unanimità, fu bloccata dal Giudizio distrettuale di Cavalese «per le relazioni troppo importanti di quella famiglia riguardo ai boschi»⁴⁰. In quegli anni giunsero a scadenza anche i contratti che garantivano ai Riccabona il monopolio sul taglio e la vendita del legname commerciale e la Comunità decise di cambiare politica, passando da un'assegnazione dei lavori forestali per contratti esclusivi a una locazione di singole porzioni boschive o – sempre più frequentemente col passare del tempo – di lotti di legname già abbattuto (e, conseguentemente, dal valore maggiore). Diversi fattori influirono su

³⁶ AMCF, *Esibiti*, 1819, sc. 83, 32.

³⁷ AMCF, *Esibiti*, 1819, sc. 89, 145. Giuseppe Luigi Riccabona fu anche estensore per la valle di Fiemme dell'inchiesta coordinata da Filippo Re, cfr. S. Zaninelli (a cura di), *Filippo Re e l'agricoltura trentina agli inizi dell'Ottocento*, Trento 1998.

³⁸ AMCF, *Verballi*, sc. 73, 1.

³⁹ Su questo aspetto, cfr. H. Rosemberg, *Un mondo negoziato. Tre secoli di trasformazioni in una comunità alpina del Queyras*, San Michele all'Adige 2000, p. 70.

⁴⁰ AMCF, *Verballi*, sc. 73, 2.

questo processo; sicuramente pesò lo scarso interesse di Carlo Riccabona per gli affari di famiglia, cui preferiva l'attività politica alla dieta di Innsbruck. Lo scarso coinvolgimento di Carlo nel commercio del legname e la sua frequente assenza dalla valle portarono in pochi anni alla dismissione delle attività nel ramo e, infine, il trasloco della famiglia Riccabona da Cavalese a Innsbruck, nel 1868⁴¹. Un altro elemento può essere individuato nei tentativi delle élites locali di accaparrarsi quote crescenti degli introiti legati al commercio del legname a scapito dei Riccabona. Un esempio interessante è quello di Giorgio Corradini che fu eletto capo della Comunità dopo il veto imposto a Carlo Riccabona e che controllerà la carica per gran parte degli anni '40. Proprio nel corso di quel decennio, il figlio Antonio Corradini partecipò a numerose aste di vendita del legname comunitario⁴².

VII.

Un ultimo motivo di controversie riguardava la riorganizzazione amministrativa del governo del territorio. Con l'entrata in vigore del *Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg* del 1819⁴³ fu ristabilita la compartimentazione esistente prima dell'occupazione bavarese e vennero annullati tutti gli accorpamenti comunali effettuati durante il Regno d'Italia (§ 3-4). Tuttavia, il ripristino degli antichi confini non implicò la ricostituzione delle comunità rurali, il cui regime di autonomia non era compatibile con il processo di centralizzazione statale. La mutata situazione istituzionale emergeva anche dalle nuove norme riguardanti la definizione del corpo elettorale. La partecipazione al consesso comunale non era più vincolata alla discendenza patrilineare come in antico regime, ma era garantita a tutti quelli che possedevano proprietà o esercitavano un ramo d'industria nel territorio comunale (§ 1). La norma creava implicitamente una distinzione tra cittadini forestieri, membri dei singoli comuni amministrativi ma esclusi dalla Comunità, e cittadini *vicini*, eredi degli antichi abitanti originari.

⁴¹ J. Riccabona, *Die Familie Riccabona*, Innsbruck-Vienna, 1996, p. 215.

⁴² AST, *Giudizio Distrettuale di Cavalese*, 1846 forestale, b. 27.

⁴³ Sul Regolamento M. Garbari, *Aspetti politico-istituzionali* cit., pp. 30-35.

I gruppi di cittadini forestieri si appellarono ripetutamente alle magistrature statali elencando le penalizzazioni subite da parte delle amministrazioni comunali controllate dai *vicini* e richiedendo la cessazione di qualsiasi discriminazione. Queste rivendicazioni erano osteggiate dai capi comune, i quali sostenevano il carattere privatistico del possesso comunitario in base al decreto italico del 25 novembre 1806⁴⁴. Questo richiamo strumentale alla legislazione napoleonica per giustificare i privilegi dei *vicini* mi sembra rivelatore di un aspetto ricorrente nelle vicende sinora analizzate. I diversi attori coinvolti nell'utilizzo delle risorse forestali, in particolar modo quelli appartenenti al notabilato locale, sfruttavano costantemente le ambiguità tra il nuovo sistema di diritto e le antiche tradizioni, legittimando le proprie azioni con motivazioni apparentemente opposte, che si rifacevano, di volta in volta, a consuetudini ormai abolite oppure alla nuova legislazione che aveva soppresso quelle stesse consuetudini.

⁴⁴ AST, *Giudizio Distrettuale di Cavalese*, Valle di Fiemme. Amministrazione Patrimoniale. Fascicolo Separato, b. 334. Il decreto del 1806 è in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, III, Milano 1806, pp. 1025-1029